



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14
Del 16/06/2021

OGGETTO : Approvazione tariffe TARI - anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore venti:zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione chiusa al pubblico ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
ENRICO TERSILLA	Sì
MANCUSO DOMENICO	Sì
MERLO ANDREA	Sì
BOERIO PIERA	Sì
BROIA CIONIN MARIA TERESA	Sì
MAINA MARGHERITA	Sì
MIOPE NICOLA	Sì
POZZATO MICHELA	Sì
CALZAVARA DANIELE	Giust.
BORDONE MAURIZIO	Giust.
BAZZAN BRUNO ELISEO	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ENRICO TERSILLA** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI - anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la nostra deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/06/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato piano finanziario della TARI per l'anno 2021;

RICHIAMATI:

– L'art. 1, co. 738, Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di stabilità 2020), ha determinato l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

– L'art. 1, co. 780, Legge n. 160 del 27/12/2019, il quale dispone testualmente “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.S.I. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la T.A.R.I. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'I.M.U. disciplinata dalla presente legge”;

CONSIDERATO CHE:

– Detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 16 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'art. 1 lett. a) e e) del comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

– La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi e per gli effetti del comma 682, della predetta norma, al Consiglio Comunale, cui compete l'adozione di apposito Regolamento, in ragione dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 147/2013, con il quale viene, fra le altre cose, stabilito che:

– Comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il Regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

– Comma 663. La misura tariffaria è determinata in forza della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

– Comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal summenzionato Consiglio Comunale. Tali tariffe possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché dalla tipologia e dalla destinazione degli immobili;

– Comma 688. Il versamento della T.A.R.I. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, considerando, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO l'art. 19, co. 7, del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, così come modificato dall'art. 38 bis del Decreto Legislativo n. 124 del 26/10/2019, il quale prevede che, nei casi di pagamenti della tassa rifiuti effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (T.E.F.A.), applicato nella misura del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 01/06/2020, verrà riversato, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune, direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli Enti beneficiari;

VISTI:

– L'art. 1. co. 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata, da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sovra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

– L'art. 107, co. 4, del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si dispone che il termine per la determinazione delle tariffe T.A.R.I., attualmente previsto dall'art. 1, co. 683 bis, della Legge n. 147 del 27/12/2013, è differito al 30 giugno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16/06/2021 resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è approvato il piano finanziario della TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2021;

RICHIAMATE:

– La deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente del 31/10/2019, n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, il quale ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

– La deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente del 31/10/2019, n. 444/2019/R/RIF, recante disposizioni in tema di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

VISTO l'art. 107, co. 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 30 giugno 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario dei rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO CHE in fase del conteggio del conguaglio, si inserirà l'importo relativo al servizio di raccolta porta a porta per la frazione dei rifiuti organici e tale importo sarà dovuto esclusivamente dalle utenze che utilizzeranno tale servizio;

CONSIDERATO CHE il costo totale del servizio dovrà trovare totale copertura con l'applicazione delle tariffe TA.RI. e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, deve avvenire, come prevedono l'art. 4, co. 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per l'elaborazione delle tariffe, secondo "criteri razionali", ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla realtà specifica comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico;

RITENUTO, quindi, necessario avvalersi della facoltà di cui al predetto art. 107, co. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, confermando per l'anno 2021 le tariffe 2020;

RITENUTO OPPORTUNO di applicare, per l'anno 2021, nei confronti delle utenze non domestiche la riduzione nella misura del 30% sulla parte variabile e sulla parte fissa alle imprese che a causa emergenza COVID 19 hanno sospeso l'attività e/o hanno riscontrato una riduzione del flusso lavorativo;

VISTI:

– L'art. 13, co. 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 15, co. 1, lett. A), del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, ove si prevede che "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

– L'art. 13, co. 15 ter, del già citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, co. 1, lett. B), del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, il quale dispone che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TA.RI.;

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012, assunto al prot. n.1736 del 29/09/2020;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI”, anno 2021, come risulta dal prospetto allegato “A”;
3. **Di inviare** telematicamente la presente Deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, co. 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, co. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e dall’art. 15, co. 1, lett. A), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

Inoltre, di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
ENRICO TERSILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA
